# LINEE-GUIDA REGIONALI PER LA FORMAZIONE DELL'OPERATORE SOCIO-SANITARIO.

#### DISPOSIZIONI GENERALI

# Punto 1 L'operatore socio-sanitario

- 1.1 La figura dell'operatore socio-sanitario individua l'operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata:
  - a) a soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario;
  - b) a favorire il benessere e l'autonomia dell'utente dei servizi sociali e sanitari.
- 1.2 L'operatore socio sanitario svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario, in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziali o semi-residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente, collaborando con gli altri operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e/o a quella sociale, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale.
- 1.3 Le attività dell'operatore socio-sanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, con particolare riguardo ai compiti di:
  - a) assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero;
  - b) intervento igienico-sanitario e di carattere sociale;
  - c) supporto gestionale, organizzativo e formativo.
- 1.4 Tali attività sono definite, nel dettaglio, nell'allegato "A" di cui all'accordo tra il Ministro della Sanità, il Ministro per la Solidarietà Sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 22.02.2001.

# Punto 2 Formazione dell'operatore socio-sanitario

2.1 La Regione Abruzzo con le presenti linee-guida provvede a disciplinare l'organizzazione dei corsi per la formazione della figura di operatore socio-sanitario, nel rispetto delle disposizioni di cui all'accordo tra il Ministro della Sanità, il Ministro per la Solidarietà Sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 22.02.2001.

# Punto 3 Sedi formative e direzione dei corsi

3.1 Nelle more dell'adozione delle apposite linee guida ministeriali di cui all'articolo 2 comma 2 dell'Accordo del 22.2.2001, l'organizzazione e la gestione di tali corsi viene affidata alle Unità Sanitarie Locali della Regione che utilizzeranno

all'uopo le sedi formative attivate presso i propri presidi ospedalieri, già accreditati per i corsi di Infermiere, e le sedi formative dei presidi ospedalieri individuati con atto del Consiglio Regionale n. 86/4 del 14.12.1993 per effettuare i corsi per Operatore Tecnico addetto all'assistenza, nel rispetto dei principi fissati nelle presenti linee guida e di quelli stabiliti nel riferito accordo del 22.02.2001.

- 3.2 La direzione ed il coordinamento dei corsi è attribuita ai responsabili delle sedi formative sopra specificate che si avvalgono in tale loro funzione almeno dell'apporto di due esperti, di cui uno con competenza nell'area sanitaria e uno con competenze in area sociale.
  - 3.3 Il Direttore del corso provvede, tra l'altro:
  - a) a garantire la coerenza del processo formativo e la sua aderenza al profilo professionale;
  - a coordinare la progettazione, lo svolgimento e la valutazione delle attività formative teoriche e di tirocinio/stage, conformemente agli indirizzi regionali;
  - c) ad individuare il personale docente dei corsi all'uopo incaricato dal legale rappresentante dell'Ente titolare del corso;
  - d) a predisporre l'orario delle lezioni e delle esercitazioni/stages, nonché le modalità e gli orari di svolgimento del tirocinio da concordarsi con i Direttori Sanitari delle singole strutture ospedaliere e con i responsabili delle altre strutture interessate;
  - e) a vigilare sull'applicazione delle disposizioni riguardanti sia la frequenza del corso che le modalità di svolgimento delle attività didattico-formative, adottando tutti i provvedimenti che dovessero rendersi necessari al riguardo.

#### Punto 4

### Itinerari formativi e determinazione del numero di operatori sociosanitari da formare

- 4.1 La formazione dell'operatore socio-sanitario si articola in due distinti itinerari formativi:
  - a) corsi di formazione, aperti a tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di accesso di cui al punto 9;
  - b) moduli didattici integrativi post-base, riservati agli Operatori Tecnici addetti all'assistenza in possesso del titolo di cui al DM 295/91, in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presso le USL, le strutture sanitarie private accreditate ovvero provvisoriamente accreditate, le strutture socio-sanitarie appositamente autorizzate (IPAB, RSA, etc.), le strutture socio-assistenziali appositamente autorizzate (case di riposo, Istituti di ricovero per minori, servizi e strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, etc.)
- 4.2 In relazione al fabbisogno di operatori socio-sanitari richiesto dalle USL, dalle strutture sanitarie private accreditate ovvero provvisoriamente accreditate, dalle strutture socio-sanitarie appositamente autorizzate (IPAB, RSA, etc.) e dalle strutture socio-assistenziali appositamente autorizzate (case di riposo, Istituti di ricovero per minori, servizi e strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, etc.),

la Giunta Regionale determina entro il 15 settembre di ciascun anno, previa intesa con le OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. del Comparto Sanità, il numero di operatori socio-sanitari da formare mediante i corsi di formazione, nonchè il numero dei posti da istituire presso ciascuna USL.

4.3 Le richieste di fabbisogno di operatori socio-sanitari da parte dei soggetti di cui al capoverso precedente devono pervenire alla Direzione Sanità della Giunta Regionale entro il 30 giugno di ciascun anno.

### CORSO PER LA FORMAZIONE DELL'OPERATORE SOCIO-SANITARIO

# Punto 5 Durata del corso ed organizzazione didattica

- 5.1 Il corso di formazione per operatore socio-sanitario ha durata annuale, per un numero di 1000 ore.
  - 5.2 Esso si articola in due moduli didattici:
  - a) un modulo di base, destinato a fornire un tipo di formazione teorica basilare, per un numero di 200 ore;
  - b) un modulo professionalizzante, che prevede formazione teorica, per un numero di 250 ore, esercitazioni/stages, per un numero di 100 ore, e tirocinio, per un numero di 450 ore.
- 5.3 In relazione a quanto previsto dall'articolo 8 comma 4 dell'Accordo del 22.02.2001, con apposito provvedimento di Giunta Regionale si procederà, dopo la realizzazione dei primi corsi di operatore socio-sanitario, ad impartire direttive in merito alla previsione di moduli di formazione integrativa.

### Punto 6 Il tirocinio

- 6.1 Il tirocinio è la modalità di apprendimento delle competenze professionali attraverso la sperimentazione pratica e l'integrazione dei contenuti teorici con la prassi operativa professionale e organizzativa. Il monte ore indicato per il tirocinio è da intendersi come impegno complessivo necessario allo studente per raggiungere gli obiettivi previsti.
  - 6.2 Lo svolgimento del tirocinio avviene nei seguenti ambiti:
  - Servizi sanitari per un monte ore pari a 200
  - Servizi sociali per un monte ore pari a 100
  - Servizi socio-sanitari per un monte ore pari a 150
- 6.3 La frequenza dei tirocini deve essere certificata in appositi registri a cura del direttore del corso.
- 6.4 Il tirocinio non può configurarsi come sostitutivo delle attività lavorative del personale.

# Punto 7 Materie di insegnamento e personale docente

- 7.1 Le materie di insegnamento sono articolate nelle seguenti aree disciplinari, per le quali si prevede un monte ore complessivo di formazione teorica pari a quello specificato per ciascuna area:
  - area socio-culturale, istituzionale e legislativa (90 ore);
  - area psicologica e sociale (100 ore);
  - area igienico sanitaria (130 ore);
  - area tecnico operativa (130 ore).
- 7.2 Tali materie sono indicate e specificate, nel dettaglio, nell'allegato C, di cui all'accordo tra il Ministro della Sanità, il Ministro per la Solidarietà Sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 22 .02.2001, e la distribuzione oraria tra le stesse all'interno di ciascuna area viene effettuata a cura dei Direttori del Corso.
- 7.3 L'attività didattico-formativa è svolta da soggetti muniti di specifici titoli e competenze nelle discipline oggetto di insegnamento, preferibilmente dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, formalmente incaricati dal legale rappresentante dell'Ente titolare del corso.
- 7.4 Al personale docente viene corrisposto da parte dell'Ente titolare del Corso, per l'attività didattica espletata, il compenso orario previsto dal vigente C.C.N.L. del comparto Sanità.

# Punto 8

# Pubblicazione bando per l'ammissione ai corsie previsione contributo spese per selezione

- 8.1 Il bando per l'iscrizione ai corsi deve essere pubblicato a cura dell'Ente titolare del corso, in maniera tale da garantirne idonea ed adeguata pubblicità.
- 8.2 A tal fine ne va richiesta la pubblicazione anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
- 8.3 Le domande di partecipazione al corso devono essere inoltrate all'Ente titolare del corso entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
- 8.4 Le Aziende USL possono prevedere nel bando, come requisito indispensabile per la partecipazione alla selezione, il versamento di una somma non superiore a euro 20,00 a titolo di contributo spese non rimborsabili, indicandone e specificandone le relative modalità di pagamento. In tal caso la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della somma stabilita dall'Azienda dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione al corso. Le somme introitate a titolo di contributo spese non rimborsabili sono destinate alle esigenze dell'attività didattica inerenti lo svolgimento dei corsi in questione.

# Punto 9 Requisiti di accesso, numero dei partecipanti

- 9.1 Per l'accesso ai corsi di formazione dell'operatore socio-sanitario sono richiesti i seguenti requisiti:
  - possesso del diploma di scuola dell'obbligo;
  - compimento del diciassettesimo anno di età alla data di iscrizione al corso.
- 9.2 Presso ciascuna sede formativa non possono attivarsi più di tre sezioni di corso. Ciascuna sezione non può prevedere un numero di studenti superiore alle 30 unità ed inferiore alle 15.
- 9.3 Nel caso in cui le richieste di ammissione dovessero essere eccedenti rispetto al numero di partecipanti prefissato per ogni singolo corso si procede alla compilazione di una graduatoria sulla base dei titoli posseduti.
  - 9.4 I punti per i titoli sono così ripartiti:

a) titoli di studio max punti 10b) titoli di servizio max punti 30

#### a) titoli di studio:

- diploma di istruzione di secondo grado conseguito con votazione fino a 42 ovvero 70 – punti 4
- con votazione da 43 ovvero 71 a 48 ovvero 80 punti 6
- con votazione da 49 ovvero 81 a 54 ovvero 90 punti 8
- con votazione da 55 ovvero 91 a 60 ovvero 100 punti 10

### b) titoli di servizio:

- servizio prestato in qualità di Operatore Tecnico addetto all'Assistenza presso le USL, le strutture sanitarie private accreditate ovvero provvisoriamente accreditate, le strutture socio-sanitarie appositamente autorizzate, le strutture socio-assistenziali appositamente autorizzate: punti 0,50 per mese o frazione superiore a giorni 15:
- servizio prestato in qualità di Ausiliario specializzato pressole USL, le strutture sanitarie private accreditate ovvero provvisoriamente accreditate, le strutture socio-sanitarie appositamente autorizzate, le strutture socio-assistenziali appositamente autorizzate: **punti 0,25** per mese o frazione superiore a giorni 15;
- viene poi attribuito il punteggio specificato nella tabella sottostante per il servizio prestato per mese o frazione superiore a giorni 15, nelle strutture sanitarie private accreditate ovvero provvisoriamente accreditate, nelle strutture socio-sanitarie appositamente autorizzate, nelle strutture socio-assistenziali appositamente autorizzate in profili o qualifiche riconducibili nell'ambito delle categorie/livelli sotto specificati, con riferimento esclusivo alle qualifiche/profili ivi menzionate che importano compiti di assistenza al paziente/utente:

CCNL	Categoria (Posizione )-Livello	punteggio
AIOP-ARIS	Categoria B (posizioni B, B1, B2,), qualifiche/profili:  - assistente socio-sanitario con funzioni di sostegno;  - ausiliari socio-sanitari specializzati già inquadrati al 4° livello;  - altri eventuali profili che svolgono compiti di assistenza nei confronti del paziente/utente: tali compiti devono essere espressamente attestati nel relativo stato di servizio.	punti 0,50
	Categoria A (posizioni A3 – A4), qualifica/profilo di Ausiliario specializzato, limitatamente ai profili di; - ex ausiliario socio sanitario specializzato; - addetto all'assistenza per anziani; - assistente bambini; - assistente ed accompagnatore per disabili; - altri eventuali profili che svolgono compiti di assistenza nei confronti del paziente/utente: tali compiti devono essere espressamente attestati nel relativo stato di servizio.	punti 0,25
	Categoria A (posizioni A, A1, A2), qualifica/profilo di Ausiliario e Ausiliario specializzato, limitatamente ai profili di - ex ausiliario di assistenza per anziani; - ex ausiliario socio sanitario; - altri eventuali profili che svolgono compiti di assistenza nei confronti del paziente/utente: tali compiti devono essere espressamente attestati nel relativo stato di servizio.	punti 0,10

CCNL	Categoria (Posizione )-Livello	punteggio
REGIONI- AUTONOMIE LOCALI (per le IPAB)	Categoria B, profili:	Punti 0,50
	Categoria A, con riferimento a eventuali profili di tale categoria che svolgono compiti di assistenza nei confronti del paziente/utente; tali compiti devono essere espressamente attestati nel relativo stato di servizio.	Punti 0,25

	Livelle 40 e 40 euror suelifiche /fili-	
UNEBA	Livello 4°e 4°super, qualifiche/profili:	punti 0,50
	Livello 5°e 5°super, qualifiche/profili:  - operatore generico di assistenza;  - altri profili, di pari livello/categoria, che svolgono compiti di assistenza nei confronti del paziente/utente; tali compiti devono essere espressamente attestati nel relativo stato di servizio.	punti 0,25
	Livello 6° e 6° super, con riferimento a eventuali profili che svolgono compiti di assistenza nei confronti del paziente/utente; tali compiti devono essere espressamente attestati nel relativo stato di servizio.	punti 0,10
AGIDAE Istituti socio sanitari assistenziali- educativi	Categoria C (posizioni C1, C2), profili:  - Assistente domiciliare e dei servizi tutelari;  - Operatrice/ore socio-assistenziale addetta/o all'assistenza di base o altrimenti definita/o;  - altri profili, di pari livello/categoria, che svolgono compiti di assistenza nei confronti del paziente/utente; tali compiti devono essere espressamente attestati nel relativo stato di servizio.	punti 0,50
	Categoria B (posizioni B1, B2), profili:  - assistente domiciliare e dei servizi tutelari;  - operatrice/ore assistenziale addetta /o all'assistenza di base o altrimenti definita/o non formata/o;  - altri profili, di pari livello/categoria, che svolgono compiti di assistenza nei confronti del paziente/utente; tali compiti devono essere espressamente attestati nel relativo stato di servizio.	punti 0,25
	Categoria A (posizioni A1, A2, A3), con riferimento a eventuali profili che svolgono compiti di assistenza nei confronti del paziente/utente; tali compiti devono essere espressamente attestati nel relativo stato di servizio.	punti 0,10

	Livelli 4-5, profili:  - Assistente domiciliare e dei servizi tutelari;  - Operatrice/ore socio-assistenziale addetta/o all'assistenza di base o altrimenti definita/o formata/o;  - Operatrice/ore socio-assistenziale addetta/o all'assistenza di base o altrimenti definita/o coordinatrice/ore;  - altri profili, di pari livello, che svolgono compiti di assistenza nei confronti del paziente/utente; tali compiti devono essere espressamente attestati nel relativo stato di servizio.	punti 0,50
ANASTE	Livello 3, profili:  - Assistente domiciliare e dei servizi tutelari;  - Operatrice/ore socio-assistenziale addetta/o all'assistenza di base o altrimenti definita/o non formata/o;  - altri profili, di pari livello, che svolgono compiti di assistenza nei confronti del paziente/utente; tali compiti devono essere espressamente attestati nel relativo stato di servizio.	punti 0,25
	Livelli 1-2, con riferimento a eventuali profili/qualifiche di tali livelli che svolgono compiti di assistenza nei confronti del paziente/utente; tali compiti devono essere espressamente attestati nel relativo stato di servizio.	punti 0,10
	Categoria C, profili:  - Assistente domiciliare e dei servizi tutelari formata/o (ADEST, OSA, etc.);  - altri profili, di pari livello/categoria, che svolgono compiti di assistenza nei confronti del paziente/utente; tali compiti devono essere espressamente attestati nel relativo stato di servizio.	punti 0,50
ANFFAS	Categoria B, profili: - Assistente domiciliare e dei servizi tutelari non formata/o;	

8

tali compiti devono essere espressamente

attestati nel relativo stato di servizio.

altri profili, di pari livello/categoria, che

svolgono compiti di assistenza nei confronti del paziente/utente;

compiti devono essere espressamente attestati nel relativo stato di servizio. Categoria A, con riferimento a eventuali profili di tale categoria che svolgono compiti di assistenza nei confronti del paziente/utente;

tali

punti 0,25

punti 0,10

COOP SOCIALI	Area/categoria C (ex livelli 4-5), profili:  - Assistente domiciliare e dei servizi tutelari;  - Operatrice/ore socio-assistenziale addetta/o all'assistenza di base o altrimenti definita/o formata/o;  - altri profili, di pari area/categoria, che svolgono compiti di assistenza nei confronti del paziente/utente; tali compiti devono essere espressamente attestati nel relativo stato di servizio.	punti 0,50
	Area/categoria B (ex livello 3), profili:  - Assistente domiciliare e dei servizi tutelari;  - Operatrice/ore socio-assistenziale addetta/o all'assistenza di base o altrimenti definita/o non formata/o;  - altri profili, di pari area/categoria, che svolgono compiti di assistenza nei confronti del paziente/utente; tali compiti devono essere espressamente attestati nel relativo stato di servizio.	punti 0,25
	Area/categoria A (ex livelli 1-2), con riferimento a eventuali profili di tale area/categoria che svolgono compiti di assistenza nei confronti del paziente/utente; tali compiti devono essere espressamente attestati nel relativo stato di servizio.	punti 0,10

9.5 A parità di punteggio l'ammissione al corso avviene in base al criterio dell'età, dando precedenza all'aspirante più giovane di età.

# Punto 10 Quota di iscrizione al corso

- 10.1 Ciascun candidato ammesso a partecipare al corso deve versare all'Ente titolare dello stesso una quota pari a € 500,00, esente IVA ai sensi dell'articolo 10 comma 20 del D.P.R. n. 633/1972, secondo le modalità che verranno stabilite dai riferiti Enti.
- 10.2 Il mancato pagamento della quota di iscrizione prima dell'avvio dell'iter formativo determina l'esclusione del candidato dal corso e la sua sostituzione mediante scorrimento della relativa graduatoria.
- 10.3 In ipotesi di esclusione dal corso di un candidato già ammesso, determinata da cause esterne e non riconducibile alla volontà o alla condotta del candidato stesso, questi ha diritto alla restituzione della quota di iscrizione versata.
- 10.4 Gli introiti economici derivanti dal pagamento delle quote di iscrizione devono essere utilizzati in primo luogo per le coperture dei costi sostenuti dall'Ente per lo svolgimento dei corsi di Operatore socio sanitario.

# Punto 11 Assicurazione

10.1 L'Ente titolare del corso di formazione provvede ad assicurare gli studenti contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali, nonchè per danni cagionati a persone o cose durante la frequenza delle attività teoriche e pratiche di formazione, ivi comprese quelle svolte in luoghi diversi dalla sede del corso.

### Punto 12 Crediti formativi

- 11.1 Il credito formativo è il valore attribuibile, in ore, a competenze comunque acquisite dall'individuo determinandone la personalizzazione e la riduzione della durata del corso.
- 11.2 Le competenze e i titoli acquisiti che si intendono far valere come credito formativo debbono essere debitamente certificati.
- 11.3 Al riconoscimento del credito formativo ed alla relativa attribuzione di valore provvede il Direttore del Corso.
- 11.4 Un credito formativo corrisponde a 10 ore, spendibili a seconda dei casi specificatamente individuati di seguito con riferimento alla parte teorica e/o a quella di tirocinio
- 11.5 I titoli per i quali si procede al riconoscimento del relativo credito formativo, in relazione a quanto previsto dall'articolo 13 dell'Accordo del 22.2.2001, sono i sequenti:
  - a) qualifica di Operatore Tecnico addetto all'assistenza, conseguito ai sensi del D.M. n. 295/91, per coloro che non prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso le USL, le strutture sanitarie private accreditate ovvero provvisoriamente accreditate, le strutture sociosanitarie appositamente autorizzate, le strutture socio-assistenziali appositamente autorizzate;
  - b) qualifica di Operatore Tecnico Assistenziale;
  - c) qualifica di Operatore socioassistenziale;
  - d) qualifica di Operatore di base per RSA;
  - e) qualifica di Assistente domiciliare dei servizi tutelari;
  - f) qualifica di Operatore socioassistenziale per RSA;
  - g) qualifica di Assistente domiciliare integrato.
- 11.6. Per i possessori della qualifica di Operatore Tecnico addetto all'assistenza saranno valutati:
  - per la parte teorica: 20 crediti, da spendersi: 2 per le materie dell'area socio culturale, istituzionale e legislativa; 4 per le materie dell'area psicologica e sociale; 8 per le materie dell'area igienico sanitaria; 6 per le materie dell'area tecnico operativa;
  - per la parte di tirocinio: 10 crediti per la qualifica conseguita; nonchè 2 crediti per ogni anno di servizio prestato con la qualifica di Operatore Tecnico addetto all'assistenza presso le USL, le strutture sanitarie private

accreditate ovvero provvisoriamente accreditate, le strutture sociosanitarie appositamente autorizzate, le strutture socio-assistenziali appositamente autorizzate, fino ad un massimo di 10 crediti

- 11.7 Per i possessori della qualifica di Operatore tecnico assistenziale saranno valutati:
  - per la parte teorica: 16 crediti, da spendersi: 2 per le materie dell'area socio culturale, istituzionale e legislativa; 2 per le materie dell'area psicologica e sociale; 4 per l'area igienico sanitaria; 8 per l'area tecnico operativa;
  - per la parte di tirocinio: 8 crediti per la qualifica conseguita; nonchè 2 crediti per ogni anno di servizio prestato in qualità di Operatore Tecnico Assistenziale presso le strutture socio-sanitarie appositamente autorizzate, le strutture socio-assistenziali appositamente autorizzate, fino ad un massimo di 10 crediti.
- 11.8 Per i possessori della qualifica di Operatore socioassistenziale saranno valutati:
  - per la parte teorica: 20 crediti, da spendersi: 4 per le materie dell'area socio culturale, istituzionale e legislativa; 4 per le materie dell'area psicologica e sociale; 6 per l'area igienico sanitaria; 6 per l'area tecnico operativa;
  - per la parte di tirocinio: 12 crediti per la qualifica conseguita; nonché 2 crediti per ogni anno di servizio prestato in qualità di Operatore Socioassistenziale presso le strutture socio-sanitarie appositamente autorizzate, le strutture socio-assistenziali appositamente autorizzate, fino ad un massimo di 10 crediti.
- 11.9 Per i possessori della qualifica di Operatore di base per RSA saranno valutati:
  - per la parte teorica: 16 crediti, da spendersi: 2 per le materie dell'area socio culturale, istituzionale e legislativa; 4 per le materie dell'area psicologica e sociale; 4 per l'area igienico sanitaria; 6 per l'area tecnico operativa;
  - per la parte di tirocinio: 10 crediti per la qualifica conseguita; nonché 2 crediti per ogni anno di servizio prestato in qualità di Operatore di base per RSA presso le strutture socio-sanitarie appositamente autorizzate, le strutture socio-assistenziali appositamente autorizzate, fino ad un massimo di 10 crediti.
- 11.10 Per i possessori della qualifica di Assistente domiciliare per i servizi tutelari saranno valutati:
  - per la parte teorica: 8 crediti, da spendersi: 2 per le materie dell'area psicologica e sociale; 2 per l'area igienico sanitaria; 4 per l'area tecnico operativa;
  - per la parte di tirocinio: 4 crediti per la qualifica conseguita; nonché 2 crediti per ogni anno di servizio prestato in qualità di Assistente domiciliare presso le strutture socio-sanitarie appositamente autorizzate, le strutture socio-assistenziali appositamente autorizzate, fino ad un massimo di 10 crediti.
  - 11.11 Per i possessori della qualifica di Operatore socioassistenziale per

#### RSA saranno valutati:

- per la parte teorica: 10 crediti, da spendersi: 4 per le materie dell'area psicologica e sociale; 2 per l'area igienico sanitaria; 4 per l'area tecnico operativa;
- per la parte di tirocinio: 7 crediti per la qualifica conseguita; nonché 2 crediti per ogni anno di servizio prestato in qualità di Operatore socioassistenziale presso le strutture socio-sanitarie appositamente autorizzate, le strutture socio-assistenziali appositamente autorizzate, fino ad un massimo di 10 crediti.
- 11.12 Per i possessori della qualifica di Assistente domiciliare integrato saranno valutati:
  - per la parte teorica: 14 crediti, da spendersi: 4 per le materie dell'area socio culturale, istituzionale e legislativa; 4 per le materie dell'area psicologica e sociale; 4 per l'area igienico sanitaria; 2 per l'area tecnico operativa;
  - per la parte di tirocinio: 8 crediti per la qualifica conseguita; nonché 2 crediti per ogni anno di servizio prestato in qualità di Assistente domiciliare integrato presso le strutture socio-sanitarie appositamente autorizzate, le strutture socio-assistenziali appositamente autorizzate, fino ad un massimo di 8 crediti.
- 11.13 Ciascun corsista non potrà comunque cumulare crediti formativi per l'eventualità di conseguimento di più titoli: in tal caso verranno computati esclusivamente i crediti formativi relativi al titolo che il discente intende far valutare.

## Punto 13 Inizio dei corsi e modalità di frequenza

- 12.1 I corsi per operatore socio-sanitario hanno inizio nel mese di gennaio e si concludono, ivi compreso l'esame finale, entro il mese di dicembre.
- 12.2 La frequenza dei corsi è obbligatoria e non possono essere ammessi alle prove di valutazione finale coloro che abbiano riportato un numero di assenze superiore al 10% del monte ore previsto con riferimento a ciascuna singola fase in cui si articola l'iter formativo (parte teorica, esercitazioni/stages, tirocinio).
- 12.3 In ipotesi di assenze superiori al 10% delle ore complessive, il corso si considera interrotto e la sua eventuale ripresa nel corso successivo avverrà secondo modalità stabilite dal direttore del corso.
- 12.4. La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni/stages e ai tirocini deve essere adeguatamente documentata mediante rilevazione delle presenze a mezzo di firma da parte dei corsisti.

# Punto 14 Esami finali e rilascio dell'attestato

13.1 Al termine del corso i discenti sono sottoposti ad un esame finale, consistente in una prova teorica ed una prova pratica, per il conseguimento del

relativo attestato di qualifica.

- 13.2 La prova teorica consiste nella risposta orale ad una serie di quesiti vertenti sulle materie oggetto di insegnamento.
- 13.3 La prova pratica consiste nella simulazione di un processo assistenziale di competenza.
- 13.4 La commissione d'esame, nominata dal legale rappresentante dell'Ente titolare del corso, è costituita da:
  - il direttore del corso, che la presiede;
  - > due docenti del corso;
  - un esperto in materia sanitaria designato dal Componente la Giunta preposto alla Direzione Sanità e scelto tra i funzionari e dirigenti in servizio presso la Direzione Sanità;
  - un esperto in materia sociale designato dal Componente la Giunta preposto alla Direzione Qualità della vita, beni ed attività culturali, sicurezza e promozione sociale e scelto tra i funzionari e dirigenti in servizio presso le strutture regionali che si occupano delle problematiche sociali.
- 13.5 La commissione, per l'espletamento delle proprie attività, si avvale di un segretario formalmente incaricato.
- 13.6 Ai componenti della commissione di esame e al segretario viene corrisposto il compenso di cui all'articolo 1 del D.P.C.M. 23 marzo 1995;
- 13.7 Ai pubblici dipendenti il compenso in questione viene erogato solo se l'incarico è stato espletato al di fuori del normale orario di servizio.
- 13.8 La valutazione di ciascuna prova d'esame è espressa in centesimi. Il punteggio minimo per ciascuna delle due prove, ai fini del conseguimento dell'attestato di qualifica, è di 60/100. Il voto complessivo è dato dalla media dei voti conseguiti per ciascuna delle due prove.
- 13.9 All'allievo che supera le riferite prove d'esame è rilasciato apposito attestato di qualifica valido su tutto il territorio nazionale.

#### MODULI DIDATTICI INTEGRATIVI POST-BASE

### Punto 15 Ammissione ai moduli

- 14.1 Gli Operatori Tecnici addetti all'assistenza in possesso del titolo di cui al D.M. 295/91, in servizio a tempo indeterminato presso le USL, le strutture sanitarie private accreditate ovvero provvisoriamente accreditate, le strutture socio-sanitarie appositamente autorizzate, le strutture socio-assistenziali appositamente autorizzate, sono ammessi a frequentare moduli didattici integrativi post-base, al termine dei quali, previo esame finale, conseguono l'attestato di qualifica di operatore socio-sanitario valido su tutto il territorio nazionale.
- 14.2 Il bando per l'iscrizione ai corsi deve essere pubblicato a cura dell'Ente titolare del corso, in maniera tale da garantirne idonea ed adeguata pubblicità.
- 14.3 A tal fine ne va richiesta la pubblicazione anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
  - 14.4 Le domande di partecipazione ai moduli didattici integrativi post-base

devono essere inoltrate all'Ente titolare del corso entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

- 14.5 Presso ciascuna sede formativa, a partire dall'anno 2002, devono attivarsi due moduli integrativi post-base di due sezioni, onde consentire una rapida riqualificazione degli Operatori Tecnici addetti all'assistenza già in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Ciascuna sezione del modulo non può prevedere un numero di studenti superiore alle 30 unità ed inferiore alle 15.
- 14.6 Gli enti titolari del corso procedono all'ammissione dei candidati alla frequenza dei moduli integrativi, sulla base del criterio dell'anzianità di servizio, computando 0,5 punti per mese o frazione superiore a giorni 15 di servizio prestato, in qualità di operatore tecnico addetto all'assistenza a tempo determinato o indeterminato, presso le strutture di cui al primo capoverso del presente punto.
- 14.7 A parità di punteggio l'ammissione ai moduli avviene in base al criterio dell'età dando precedenza all'aspirante più giovane di età.

# Punto 16 Organizzazione dei moduli

- 15.1 I moduli didattici integrativi post-base hanno una durata complessiva massima di 400 ore e si articolano in:
  - un modulo di base, destinato a fornire un tipo di formazione teorica, per un numero complessivo di 100 ore;
  - un modulo professionalizzante, che prevede formazione teorica, per un numero di 100 ore, esercitazioni/stages, per un numero di 50 ore, e tirocinio, per numero massimo di 150 ore.
- 15.2 Per la parte relativa al tirocinio, gli operatori tecnici addetti all'assistenza possono valersi di un credito formativo proporzionale agli anni di servizio prestati con la qualifica di O.T.A., con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.
- 15.3 Tale credito formativo determina la riduzione del periodo di tirocinio in ragione di 10 ore per ogni credito acquisito.
- 15.4 Viene attribuito un credito formativo per ogni anno di servizio, debitamente certificato, fino ad un massimo di 10 crediti (con la conseguente riduzione massima di 100 ore del periodo di tirocinio)
- 15.5 Al riconoscimento del credito formativo ed alla relativa attribuzione di valore provvede il direttore del corso.

# Punto 17 Materie di insegnamento e personale docente dei moduli

- 16.1 Le materie di insegnamento sono articolate nelle seguenti aree disciplinari, per le quali si prevede un monte ore complessivo di formazione teorica pari a quello specificato per ciascuna area:
  - area socio-culturale, istituzionale e legislativa (20 ore);
  - area psicologica e sociale (40 ore);
  - area igienico sanitaria (70 ore):

- area tecnico operativa (70 ore).
- 16.2 Tali materie sono indicate e specificate, nel dettaglio, nell'allegato C, di cui all'accordo tra il Ministro della Sanità, il Ministro per la Solidarietà Sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 22 .02.2001.
- 16.3 Il numero di ore stabilite nel punto precedente per ciascuna fase formativa (formazione teorica, esercitazioni/stages, tirocinio) deve essere distribuito tra le singole materie, a cura del direttore del corso, tenendo nel dovuto conto le conoscenze già acquisite dai corsisti in base al programma dei corsi di formazione per operatore tecnico addetto all'assistenza (allegato 2 al decreto del Ministero della Sanità n. 295 del 26 luglio 1991).
- 16.4 L'attività didattico-formativa è svolta da soggetti muniti di specifici titoli e competenze nelle discipline oggetto di insegnamento, preferibilmente dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, formalmente incaricati dal legale rappresentante dell'Ente titolare del corso.
- 16.5 Al personale docente viene corrisposto da parte dell'Ente titolare del Corso, per l'attività didattica espletata, il compenso orario previsto dal vigente C.C.N.L. del comparto Sanità.

## Punto 18 Tirocinio dei moduli

- 17.1 Per la definizione di tirocinio si rinvia al punto 6 delle presenti lineeguida
- 17.2 Lo svolgimento del tirocinio per i moduli didattici integrativi post-base avviene nei seguenti ambiti:
  - a) per chi presta servizio nell'ambito di strutture sanitarie
    - Servizi sociali per un monte ore pari a 100
    - Servizi sanitari e socio-sanitari per un monte ore pari a 50;
  - b) per chi presta servizio nell'ambito di strutture socio-sanitarie:
    - Servizi sociali per un monte ore pari a 75
    - Servizi sanitari e socio-sanitari per un monte ore pari a 75;
  - c) per chi presta servizio nell'ambito di strutture socio-assistenziali:
    - Servizi sociali per un monte ore pari a 50
    - Servizi sanitari e socio-sanitari per un monte ore pari a 100.
- 17.3 La frequenza dei tirocini deve essere certificata in appositi registri a cura del direttore del corso.

# Punto 19 Frequenza dei moduli ed esame finale

- 18.1 La frequenza dei moduli è obbligatoria e non possono essere ammessi alle prove di valutazione finale coloro che abbiano riportato un numero di assenze superiore al 10% del monte ore previsto con riferimento a ciascuna singola fase in cui si articola l'iter formativo (parte teorica, esercitazioni/stages, tirocinio).
- 18.2 In ipotesi di assenze superiori al 10% delle ore complessive, il corso si considera interrotto e la sua eventuale ripresa nel corso successivo avverrà

secondo modalità stabilite dal direttore del corso.

- 18.3 La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni/stages e ai tirocini deve essere adeguatamente documentata mediante rilevazione delle presenze a mezzo di firma da parte dei corsisti.
- 18.4 Al termine dei moduli i corsisti sono sottoposti ad un esame finale, consistente in una prova teorica ed una prova pratica, per il conseguimento del relativo attestato di qualifica.
  - 18.5 L'esame finale si svolge secondo le modalità previste dal punto 13.